

del patrimonio indisponibile dello Stato da parte dei vari uffici territoriali dell'Agenzia del Demanio; e tale opposta gestione amministrativa non può che porsi come conseguenza di atti illegittimi degli organi della pubblica amministrazione, configuranti reati penali, e/o reati contabili ai danno dell'Erario;

non è accettabile la disparità di trattamento derivante ai cittadini dalla *mala-gestio* amministrativa, come non è ammissibile una violazione così plateale dei diritti dei profughi da parte degli organi della pubblica amministrazione —:

quali urgenti iniziative si intendano adottare in merito:

a) alla regolarità delle attività di amministrazione dei beni in oggetto da parte dell'Agenzia del Demanio, valutando come sia potuto accadere che identici beni del patrimonio indisponibile dello Stato abbiano subito un trattamento opposto nell'ambito delle diverse regioni d'Italia ed evidenziando ogni eventuale illecito e/o trasgressione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale inosservanza degli obblighi di servizio, posto in essere dagli impiegati e/o dai funzionari dell'Agenzia e, promuovendo, nel caso in cui si riscontrino tali illegittimità, gli opportuni procedimenti disciplinari;

b) alla rivendicazione dei diritti dominicali dello Stato sulle case dei profughi, recuperando al patrimonio statale tutti i beni di cui sia stato eventualmente spogliato; nonché assicurando il rispetto della peculiare disciplina statale di natura speciale afferente la gestione delle case per i profughi;

c) alla tutela dei diritti dei profughi a fornire in modo esclusivo degli alloggi per essi realizzati, del diritto dei profughi a bandi speciali per l'assegnazione di quegli alloggi che siano predisposti dall'ente proprietario nel pieno rispetto delle normative speciali di settore, del diritto all'acquisto della case alle condizioni di miglior favore *ex* comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 e soprattutto

alla tutela dei diritti all'acquisto maturati in forza della legge n. 560 del 1993 che continuano ad essere non osservati dall'Agenzia del Demanio;

d) alle modalità procedurali con cui il Ministro vorrà sciogliere il rilevante problema dell'ordine sociale che conseguirà alla riappropriazione degli alloggi statali da parte del Demanio ed in particolar modo all'intimazione di rilascio degli immobili statali che dovrà ordinarsi nei confronti dei « non profughi » sistemati illegittimamente negli alloggi statali ad opera degli enti locali. (4-09952)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ERCOLE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'intervento per il potenziamento della strada statale n. 148 Pontina era previsto nella programmazione Cipe approvata con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001 in sede di prima applicazione della legge obiettivo 443 del 2001 detta legge Lunardi;

nell'intesa generale quadro sottoscritta tra il Governo e la regione Lazio del 20 marzo 2002 veniva riproposto sempre l'intervento di « adeguamento della tratta della strada statale 148 Pontina fino al Raccordo con la strada statale Appia come complemento del corridoio tirrenico meridionale »;

la regione Lazio con legge 28 ottobre 2002 n. 37, « Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio » ha definito la co-

stituzione di una società a prevalente capitale pubblico per le finalità contenute nell'oggetto;

in esecuzione della disposizione della legge regionale 37 del 2002 nel maggio 2003 la regione Lazio costituisce la società Arcea Lazio S.p.A. a capitale misto pubblico-privato con la partecipazione di regione Lazio (51 per cento) + Autostrade S.p.A (34 per cento) + Consorzio 2050 (10 per cento) + Monte dei Paschi di Siena Merchant (5 per cento) avente il seguente oggetto sociale principale:

a) La progettazione, esecuzione, e manutenzione della rete autostradale regionale e di ulteriori tratte varie non autostradali a pedaggio, nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse;

b) La partecipazione in enti aventi fini analoghi. Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione di infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzione purché connesse alla rete autostradale e varia regionale e finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto collettivo, di cui all'articolo 10 della legge 24 marzo 1989, n. 122, si intendono compresi nell'oggetto sociale;

1) Le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti della rete autostradale e non autostradale a pedaggio e delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, assentite in concessione;

2) La gestione della rete autostradale e stradale a pedaggio, lo sfruttamento dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazione ed utilizzazioni della sede autostradale e stradale, sue pertinenze ed accessori;

3) La gestione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni di cui all'articolo 10 della legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente che per concessione sotto forma di abbo-

namento o altri corrispettivi diritti di utilizzo sia direttamente che per occupazioni ed utilizzazioni delle dette aree con le loro pertinenze ed accessori;

4) in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituite e costituendi aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico. Attività d'impresa diverse da quelle principali nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 comma 4 dalla legge 30 aprile 1999, n. 136;

la società Arca Lazio S.p.A. incarica due società di ingegneria (SPEA Autostrade ed Ingegneri Associati S.r.l.) della redazione del Progetto Preliminare del Corridoio Tirrenico Meridionale (Tratto: Roma (Fiumicino)/Appia (Formia), ed, a seguito della consegna del progetto preliminare, viene avviata la procedura per lo studio di impatto ambientale, mentre in data 4 gennaio 2004 lo stesso viene trasmesso ai comuni interessati per gli adempimenti di competenza come definiti della legge n. 443 del 2001;

il progetto è stato recentemente ritirato e sostituito da un altro che prevede un percorso praticamente parallelo ed adiacente alla vecchia statale 148 detta Pontina nel tratto Roma-Terracina;

l'intervento si configura come proposta di realizzazione di una nuova auto-

strada che intende collegare Roma e Formia in contrasto con l'Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la regione Lazio il 20 marzo 2002 che prevede invece l'adeguamento della tratta della strada statale 148 Pontina fino al raccordo con la strada statale Appia;

la deliberazione CIPE 21 dicembre 2001 per il Corridoio Tirrenico Meridionale definisce un costo complessivo di 1.136.205 milioni di euro confermato nel PDEF 2004-2007 (nell'allegato Programma Infrastrutture strategiche) e nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR) approvato dalla regione Lazio con deliberazione del Consiglio Regionale n. 158 del 26 novembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 20 gennaio 2004 sempre per l'importo complessivo di 1.136,205 milioni di euro;

il costo prospettato nel Progetto Preliminare risulta triplicato rispetto alla previsione suddetta ed ammonta a complessivi 3.097,3 milioni di euro (pari a circa la metà del costo del Ponte sullo stretto di Messina!);

la legge regionale 37 del 2003 all'articolo 5 commi 2 e 3 stabilisce:

2) i lavori inerenti all'oggetto sociale, il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di lavori, sono realizzati direttamente dalla società o attraverso l'affidamento diretto ad imprese collegate e/o al socio privato;

3) i lavori inerenti all'oggetto sociale, il cui importo sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori, possono essere realizzati mediante affidamento diretto ad imprese collegate e/o al socio privato, nella misura massima del settanta per cento dei lavori stessi;

e cioè la progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale e di infrastrutture di viabilità a

pedaggio nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio della stessa sono affidati direttamente alla Società Arcea Lazio alle imprese collegate e/o al socio privato, che da quanto si evince dai documenti costitutivi ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2009.

l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita con l'articolo 4 della legge 109 del 1994 (legge Merloni), ha accolto il ricorso formulato dall'ANCE, e con la propria deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2004 ha stabilito che l'Arcea Lazio S.p.A. è un organismo di diritto pubblico per cui è sottoposta al rispetto della legge 109 del 1994 sia negli affidamenti delle progettazioni che dei lavori;

conseguentemente, secondo la legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 37 che ha promosso la costituzione della Società Arcea Lazio S.p.A. sarebbe illegittima come pure l'affidamento diretto effettuato dalla regione Lazio all'Arcea Lazio S.p.A. anche la Commissione europea opportunamente interessata al problema ha auspicato l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 37, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione, perché viola il principio della libera concorrenza (allegato n. 4);

la vicenda assume un significato assolutamente rilevante ove si consideri che la legge 109 del 1994 (legge Merloni) non è una legge qualsiasi, ma legge quadro in materia di lavori pubblici, infatti all'articolo 1 dispone:

1) in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità e uniformarsi ai criteri di efficienza, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori;

2) per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli

enti infraregionali da queste finanziati, « i principi desumibili dalle disposizioni » della presente legge costituiscono fondamentali norme di riforma economica sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato;

3) il Governo, ai sensi del terzo comma, lettera *d*), dell'articolo 2, della legge 23 agosto 1988 n. 40, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge;

4) le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni;

dunque la regione Lazio, secondo l'interrogante, sembrerebbe godere di uno *status* speciale che le consentirebbe di violare in modo così eclatante la legge Merloni per interventi di costo molto rilevanti;

non ha senso, secondo l'interrogante, progettare una nuova autostrada in una delle aree più densamente popolate nel territorio nazionale invocando la pericolosità della strada statale 148 Pontina, quando sarà comunque necessario mettere in sicurezza la Pontina duplicando così i costi —:

se i Ministri interessati siano a conoscenza della vicenda;

chi sosterrà i costi nel caso di avvio di una procedura di infrazione promossa dalla Unione europea per la violazione del principio di concorrenza prevista nella legge regionale 37 del 2002;

se l'intesa generale quadro sottoscritta tra il Governo e la regione Lazio del 20 marzo 2002 è stata successivamente variata al fine di consentire la realizzazione di una autostrada invece dell'adeguamento della tratta strada statale 148

Pontina fino al raccordo con la strada statale Appia. (4-09951)

**PISAPIA.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la Conca d'Oro di Orta, uno dei luoghi naturalisticamente e paesaggisticamente più attraenti del Cusio, situato nei pressi del nucleo abitativo di Orta San Giulio (in provincia di Novara), è stato oggetto di una scelta urbanistica tesa al restauro e alla valorizzazione, in quanto esempio di antico borgo;

il suddetto luogo, in virtù delle sue interessanti caratteristiche, richiama, ogni anno, migliaia di turisti;

l'area contigua al borgo (tra il Parco del Sacro Monte d'Orta e le rive del lago d'Orta) è caratterizzata da piccoli immobili a carattere residenziale, immersi nel verde, nonché da alcune ville d'epoca, con ampi parchi, che la rendono il « polmone verde » del borgo di Orta;

risulta all'interrogante che, nel « cuore » della Conca d'oro, e precisamente in Viale Fava, si sta realizzando un progetto teso alla costruzione di un immobile destinato ad ospitare un nuovo albergo (l'hotel « Conca d'Oro »);

in particolare, nel progetto, si prevede la demolizione del vecchio fabbricato, di volumetria inferiore ai 2000 mc., per costruirne uno nuovo, della volumetria di circa 11.000 mc. con un indice di edificabilità di circa 4,71 mc./mq., indice degno di una grande metropoli, quale ad esempio Roma o Milano;

la nuova struttura sta sorgendo in un'area a precedente destinazione d'uso residenziale e a parco pubblico, per il gioco e lo sport con varianti n. 3 e 4 al vigente PRGC del comune di Orta;

l'area in oggetto è peraltro posta sotto tutela da un vincolo paesistico-am-

bientale, in quanto collocata in prossimità della sponda del lago d'Orta in un contesto ambientale di pregio;

la struttura alberghiera in costruzione è imponente; appare, peraltro, quantomeno curioso a giudizio dell'interrogante, che, dall'originale previsione di un albergo di soli 50 posti letto, nel corso « dell'iter edilizio » si sia invece passati ad una previsione di ben 50 camere (e, dunque, al raddoppio dei posti letto originariamente previsti), più una sala convegni e servizi collaterali;

con determina n. 131 del 30 luglio 2003, la regione Piemonte ha autorizzato la costruzione di tale opera — da realizzarsi in vetro e cemento — che, però, secondo l'interrogante, risulta essere in completa disarmonia con il territorio circostante e con la tipologia architettonica ivi presente, questione che prescinde totalmente dalla, pur condivisibile, scelta di utilizzare energie alternative nel complesso architettonico manifestata dal costruttore;

in particolare, all'interrogante non risulta che sia stato mai acquisito il parere del servizio idrogeologico della regione Piemonte (pur essendo l'opera in prossimità della sponda del Lago d'Orta), né quello della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, malgrado proprio a tale ente sia stata trasmessa la pratica per le determinazioni del caso, ai sensi dell'articolo 151, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

proprio la Soprintendenza, dunque, ente preposto al controllo e alla tutela del bene paesaggistico, non risulta abbia esercitato le funzioni previste dal decreto legislativo 490 del 1999 —:

le informazioni e le valutazioni dei Ministri sui fatti riferiti in premessa;

se, in particolare, i Ministri siano a conoscenza di un eventuale parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, ai sensi del decreto legislativo 490 del

1999, rispetto al progetto teso alla costruzione della struttura illustrata in premessa;

se non ritengano che nei luoghi preservati dal punto di vista ambientale e paesistico debbano essere autorizzati solo quegli interventi conservativi delle strutture esistenti con particolare riguardo a non snaturare l'estetica dei luoghi;

se intendano adottare iniziative, e di quale tipo, per bloccare — fino alla pronuncia della Soprintendenza competente — la costruzione della struttura che rischia seriamente di deturpare la Conca d'oro di Orta. (4-09961)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MENIA, RAISI e MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'ingresso della Slovenia in Europa dello scorso 1° maggio è stato « salutato » non solo da feste e spirito d'amicizia di cui molto ha scritto la stampa, ma anche da fatti ed azioni a vario titolo preoccupanti;

è ricomparsa sul Monte Sabotino, di fronte a Gorizia, a caratteri cubitali, formata con massi e pietre bianche sul fondo erboso, la scritta « Nas Tito » (Nostro Tito): tale scritta costituiva negli anni della Jugoslavia comunista una costante sfida a Gorizia italiana ed uno sfregio ai 665 goriziani deportati e infoibati proprio dagli uomini del maresciallo Tito;

sono state cancellate ad opera di ignoti le denominazioni italiane dei comuni e delle frazioni del Carso Triestino (peraltro bilingui) dalla cartellonistica stradale cui è stata aggiunta una presunta appartenenza statuale alla repubblica di « Slovenija »;

sono stati apposti abusivamente in tutto il Carso Triestino dei provocatori